

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3980

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, CITARISTI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI,  
BORTOLANI, BRUNI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CRISTO-  
FORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, PELLIZ-  
ZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, PUCCI, TANTALO,  
ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO, MARABINI, MENE-  
GHETTI, MORA, SILVESTRI**

*Presentata il 7 marzo 1983*

Interpretazione autentica della legge 5 agosto 1981, n. 441,  
concernente la vendita a peso netto delle merci

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa sulla vendita a peso netto delle merci, contenuta nella legge 5 agosto 1981, n. 441, e nel decreto ministeriale di esecuzione del 24 febbraio 1982, continua a creare gravi problemi per i produttori agricoli anche a causa di interpretazioni distorte sostenute da determinate organizzazioni e categorie di operatori.

In particolare, relativamente al costo degli imballaggi utilizzati nella commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, è stato sostenuto che tale co-

sto dovesse essere posto a carico dei produttori agricoli, alla stregua di un qualsiasi onere aziendale.

A sostegno di questa tesi si è fatto riferimento alla lettera della citata legge 5 agosto 1981, n. 441, che prescrive l'obbligo della vendita delle merci al netto della tara e se ne è ricavato il significato di una vendita a peso netto con vuoto a perdere.

La legge 5 agosto 1981, n. 441, per questo aspetto, è diretta ad eliminare il sistema della vendita « tara-merce » ma

il legislatore non ha anche disposto in merito al costo della tara nel senso, cioè, che dovendosi vendere a peso netto, l'imballaggio non possa incidere sul prezzo di vendita, come se non dovesse avere un suo specifico valore di mercato.

La trasparenza, obiettivo primario della legge, esige che, attraverso l'indicazione del peso dell'imballaggio, nelle vendite si faccia riferimento al peso netto: nel caso di prodotti posti in vendita in imballaggi e consegnati dal venditore nell'imballaggio all'acquirente è evidente che il prezzo di vendita deve tener conto del valore del prodotto al netto della tara ma anche del valore del contenitore.

Del resto che la cessione dell'imballaggio debba avere un compenso da determinarsi separatamente ed in aggiunta al prezzo di vendita dei prodotti trova puntuale riferimento nella legislazione tributaria ed in particolare nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, il cui contenuto complessivo (sinora si è tenuto conto soltanto del primo comma) significa che la cessione dell'imballaggio o del contenitore ha un suo corrispettivo che, fiscalmente, non è soggetto autonomamente all'IVA ma concorrere a formare, assieme al corrispettivo della cessione principale, la base imponibile della stessa imposta.

In questa vicenda il Ministero dell'industria si è orientato sulla tesi anzidetta ed in questo senso ha emanato, in data 29 gennaio 1983, una nuova circolare in cui, modificando espressamente quella precedente di commento della normativa in questione del 2 agosto 1982, si afferma che nella vendita dei prodotti contenuti in un imballaggio la pattuizione del prezzo corrispondente deve tener conto del valore sia del prodotto sia dell'imballaggio.

Senonché, si è verificato che anche la nuova circolare in pratica è stata disattesa da quelle stesse categorie di operatori che, finora, si sono avvantaggiate delle evidenziate distorte interpretazioni anche a danno dei consumatori.

In conclusione, si rende necessario ed indilazionabile l'approvazione della presente proposta di legge tesa a chiarire che la cessione degli imballaggi ha un suo corrispettivo che deve essere determinato in aggiunta al prezzo di vendita dei prodotti.

Con la proposta di legge non si vuole fare altro che esplicitare normativamente il contenuto della richiamata circolare del Ministero dell'industria che per essere un atto interno della pubblica amministrazione, come tale vincolante soltanto per gli uffici dipendenti ma non per i terzi, non ha avuto gli effetti sperati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La legge 5 agosto 1981, n. 441, deve interpretarsi nel senso che la cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo da determinarsi in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi.